

Legge regionale 01 febbraio 2005, n.21

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali).

ARTICOLO 1

(Modifica dell'articolo 35 della l.r. 38/2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), la parola: "tre" e' sostituita dalla parola: "cinque" e la parola: "triennio" e' sostituita dalla parola: "quinquennio".

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 37 della l.r. 38/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 38/2004, le parole: "la capacita'" sono sostituite dalle parole: "il volume".

2. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 38/2004 e' abrogato.

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 49 della l.r. 38/2004)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 38/2004 e' abrogata.